Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 settembre 1983 **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 268 DEL 29 SETTEMBRE 1983:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(4289)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **500**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 122, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ».

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 123. — E' istituita presso l'Università degli studi di Cagliari la scuola di specializzazione in « chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva » che conferisce il diploma di specialista in chirurgia dello apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 124. — La direzione della scuola ha sede nello istituto di prima patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Cagliari.

Art. 125. — La scuola ha lo scopo di formare, successivamente al corso di laurea, dei medici specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, facendo loro conseguire un diploma che legittimi, nei rami dell'esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 126. — La durata del corso è di 5 (cinque) anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 127. — Il numero massimo degli iscritti è di 3 (tre) per ogni anno e complessivamente di 15 (quindici) per l'intero corso di studi.

Art. 128. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 129. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) il voto di laurea;

b) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

c) la tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli, stabilito dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 16 settembre 1982, è il seguente:

fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea; 0,30 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode;

fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso laurea attinenti alla specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione motivata della commissione) così attribuibili: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode;

fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata, in ogni caso, una sola volta);

fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 130. — Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (I);

2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (I);

3) anatomia e istologia patologica (I);

4) patologia chirurgica (I).

2° *Anno*:

5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (II);

6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (II);

7) anatomia e istologia patologica (II);

8) patologia chirurgica (II);

9) semeiotica chirurgica (I);

10) radiologia e medicina nucleare (I);

11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I).

3° *Anno*:

12) patologia chirurgica (III);

13) semeiotica chirurgica (II);

14) radiologia e medicina nucleare (II);

15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II);

16) clinica e terapia chirurgica (I);

17) tecniche operatorie (I).

4° *Anno*:

18) semeiotica chirurgica (III);

19) radiologia e medicina nucleare (III);

20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III);

21) clinica e terapia chirurgica (II);

22) tecniche operatorie (II);

23) anestesia e rianimazione;

24) riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (III);

26) tecniche operatorie (III);

27) terapia intensiva;

28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;

29) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente.

Art. 131. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio allo anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 132. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e obbligatoria. E' obbligatorio inoltre un periodo annuale di tirocinio pratico da svolgere nell'istituto sede della scuola conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche potrà essere riconosciuta utile dal consiglio della scuola, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nello ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 133. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 134. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 135. — Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche della scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a un professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **501.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

radiobiologia nucleare;
fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
oncologia ginecologica;
biochimica clinica;
patologia cellulare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 298

Avviso di rettifica al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463: « Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 250 del 12 settembre 1983).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 11, comma 1, dove è scritto: « ... di cui all'articolo *6*... », leggasi: « ... di cui all'articolo *10*... »;

nel comma 10 dello stesso art. 11, dove è scritto: « ... e *dell'*articolo 11, commi 8 e 9, *del presente decreto*... », leggasi: « ... e *dall'*articolo 11, commi 8 e 9, *del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463*... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1983.

Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato ed alle tabelle di equiparazione del personale degli enti pubblici soppressi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, sulla base di apposite tabelle di equiparazione da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge *11* luglio *1980*, n. *312*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, concernente la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione del personale degli enti soppressi con stato giuridico parificato o assimilabile a quello dei dipendenti civili dello Stato, nonché di quello disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successivi accordi sindacali;

Considerato che nei confronti del personale degli enti di sviluppo in agricoltura, evidenziato nelle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, la cui posizione giuridica è stabilita corrispondente a quella dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario, articolata in livelli, occorre determinare, ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali, l'equiparazione con le qualifiche del personale dello Stato;

Considerata, inoltre, la *necessità* di *provvedere* alla equiparazione dei direttori generali degli enti soppressi ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con le carriere dell'ordinamento statale;

Ritenuta, infine, l'opportunità di procedere ad una modifica della tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, limitatamente al personale appartenente alla prima qualifica professionale;

Tenuto conto dello svolgimento delle carriere e delle funzioni previste, rispettivamente, dalle norme sullo stato giuridico del personale statale e da quelle degli enti da cui proviene il personale da inquadrare nei ruoli speciali;

Rilevato che l'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, ha omogeneizzato le posizioni giuridiche del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 e che, pertanto, nelle operazioni di inquadramento nei ruoli speciali, da istituire ai sensi del citato art. 24-*quinquies*, va assicurata la parità di trattamento per il personale proveniente da ciascuno degli enti soppressi e che ciò

deve tradursi nella definizione di criteri generali d'inquadramento comuni per l'intero corpo di personale interessato;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1982, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 195, concernente delega al Ministro Segretario di Stato senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il personale proveniente dagli enti di sviluppo in agricoltura, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, con posizione giuridica disciplinata dall'ordinamento vigente per i dipendenti delle regioni a statuto ordinario, è inquadrato nei ruoli speciali da istituire presso le amministrazioni dello Stato a norma del terzo e quinto comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, sulla base della tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

I dipendenti con qualifica di direttore generale, rivestita negli enti soppressi ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali dello Stato, ai dirigenti superiori delle amministrazioni statali.

Art. 3.

A parziale modifica della tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, nei confronti dei dipendenti appartenenti alla prima qualifica professionale la equiparazione con l'ordinamento delle carriere statali è stabilita come segue:

Qualifiche dell'ordinamento statale	Posizione del personale degli enti soppressi
Dirigente superiore	Prima qualifica professionale con almeno 18 anni di anzianità nella qualifica ovvero con qualifica di direttore superiore o equiparata rivestita anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411
Primo dirigente .	Prima qualifica professionale con almeno 15 anni di anzianità nella qualifica ovvero con qualifica di direttore principale o equiparata rivestita anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411
Direttore aggiunto di divisione (8ª qualifica funzionale)	Prima qualifica professionale con almeno 8 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica ovvero con qualifica di direttore o equiparata, rivestita anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411

Art. 4.

La disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali del personale di cui ai precedenti articoli resta fissata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1983

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1983
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 222

TABELLA *A*

EQUIPARAZIONE FRA LE QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE E LE POSIZIONI DEL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 30 APRILE 1976, N. 386, DA INQUADRARE NEI RUOLI SPECIALI.

Qualifiche funzionali del personale statale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312	Posizioni del personale degli enti di sviluppo in agricoltura da inquadrare nei ruoli speciali
Dirigente superiore . . .	Livello apicale dell'ordinamento regionale, con qualifica di direttore di servizio rivestita nell'ordinamento delle carriere di cui all'art. 8 della legge n. 901/65
Primo dirigente	Livello apicale dell'ordinamento regionale, con qualifica di direttore di ufficio o qualifiche equiparate dei ruoli tecnici, rivestita nell'ordinamento delle carriere di cui all'art. 8 della legge n. 901/65
8ª qualifica funzionale . .	Livello apicale dell'ordinamento regionale
7ª qualifica funzionale . .	7° livello dipendenti regionali
6ª qualifica funzionale . .	6° livello dipendenti regionali
5ª qualifica funzionale . .	5° livello dipendenti regionali
4ª qualifica funzionale . .	4° livello dipendenti regionali
3ª qualifica funzionale . .	3° livello dipendenti regionali
2ª qualifica funzionale . .	2° livello dipendenti regionali
1ª qualifica funzionale . .	1° livello dipendenti regionali

(5437)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 giugno 1983.

Procedure per la liquidazione e l'erogazione di contributi in conto capitale, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto, in particolare, fra le successive modifiche, il decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1977, n. 1258, sul controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale »;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1979 sulle procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/1977;

Visti l'art. 3, comma settimo, della predetta legge n. 675/1977, e l'art. 6 del citato decreto-legge n. 23/1979 nel testo modificato dalla legge di conversione numero 91/1979, relativi alla concessione di contributi in conto capitale sugli investimenti fissi alle iniziative industriali del Mezzogiorno, a valere sulle disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale »;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sugli investimenti nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, richiamato dall'art. 3, comma settimo, della legge n. 675/1977 e dall'art. 6 del decreto-legge n. 23/1979;

Viste le deliberazioni CIPI di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 675/1977;

Visto l'art. 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, con cui si dispone, tra l'altro, che a tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della legge numero 675/1977 provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità per la liquidazione e l'erogazione del contributo in conto capitale in parola nei casi in cui l'istruttoria delle operazioni sia effettuata direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso in cui non sussiste il controllo degli istituti di credito;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare del contributo in conto capitale sugli investimenti fissi, concesso con apposito decreto emanato ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, verrà erogato in non più di cinque soluzioni, più l'ultima a saldo, in ragione dello stato di realizzazione degli investimenti fissi medesimi.

Per ogni stato di avanzamento verrà erogato l'80% del corrispondente contributo in conto capitale, in modo che a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere erogato il residuo 20%.

Le erogazioni parziali e le erogazioni a saldo saranno comunque subordinate all'esito degli accertamenti dell'apposita commissione di cui all'art. 18, comma sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130. In particolare ai fini dell'erogazione a saldo, sarà verificata l'avvenuta esecuzione ed ultimazione degli investimenti fissi ammessi a contributo, nonché l'avvio a produzione dei medesimi.

Il Ministero dell'industria, del commerico e dell'artigianato avrà facoltà di compiere ogni altro accertamento da esso ritenuto opportuno.

Art. 2.

Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli investimenti fissi, l'impresa beneficiaria del contributo in parola produrrà copia conforme all'originale delle fatture e degli altri titoli giustificativi delle spese che risultino pagati e fiscalmente regolari.

In alternativa, le spese sostenute possono essere documentate da elenchi di fatture e di altri titoli giustificativi o da elaborati anche meccanografici di contabilità aziendale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle sue componenti tecniche ed economiche. Tali elenchi od elaborati meccanografici debbono essere accompagnati o da una attestazione notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata, per quelle imprese che abbiano collegio sindacale, dal presidente di quest'ultimo, attestante, distintamente per i beni acquistati « nuovi di fabbrica » e per i beni acquistati « usati »:

a) che le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti fissi di cui al decreto ministeriale di concessione;

b) che tali spese si riferiscono a fatture e ad altri titoli giustificativi effettivamente emessi dopo la data di presentazione della domanda di concessione del contributo in parola;

c) che le fatture e gli altri titoli giustificativi di spesa sono stati pagati a saldo e siano fiscalmente regolari;

d) che le ditte fornitrici non hanno acquisito né acquisiranno sui macchinari, impianti ed attrezzature da esse forniti alcun diritto di prelazione, privilegio o patto di riservato dominio;

e) che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono « nuovi di fabbrica » ovvero, nei limiti espressamente previsti nel progetto approvato, « usati ».

L'attestazione, secondo le modalità di cui al precedente capoverso, sarà apposta in calce all'elaborato meccanografico al quale si riferisce ovvero potrà essere redatta su nota a parte, recante l'intestazione, il timbro dell'impresa ed ogni riferimento che faccia individuare senza ombra di dubbio l'elaborato meccanografico oggetto dell'attestazione medesima.

L'erogazione del contributo per le spese di progettazione e direzione dei lavori non potrà essere effettuata antecedentemente alla prima erogazione del contributo per gli investimenti fissi.

Art. 3.

All'atto della richiesta di ogni erogazione l'impresa beneficiaria dovrà presentare un certificato rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale, dal quale risulti che a carico dell'impresa medesima non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa e che la società stessa non risulti sciolta; inoltre, dovrà presentare idonea documentazione che lo stabilimento o gli stabilimenti oggetto del presente contributo siano tuttora in attività.

Art. 4.

All'atto della richiesta di ogni erogazione l'impresa è tenuta a dimostrare la disponibilità di un ammontare di mezzi propri, da destinare alla iniziativa, non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso relativo ad ogni erogazione.

A tale riguardo sono da considerare mezzi propri disponibili gli incrementi di capitale sociale, i conferimenti dei soci in conto aumento del capitale, le riserve di utili e gli ammortamenti accelerati accantonati a bilancio, al netto delle eventuali perdite di esercizio evidenziate in bilancio.

Art. 5.

L'impresa beneficiaria è obbligata a dare immediata comunicazione di ogni variazione sostanziale che riguardi il progetto oggetto della agevolazione.

Qualora l'impresa realizzi soltanto in parte i progettati investimenti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1979 in materia di procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/1977.

L'impresa è altresì obbligata:

1) a dare immediata comunicazione qualora dovesse sciogliersi, fondersi, concentrarsi, chiedere il concordato preventivo o l'amministrazione controllata o qualora l'interesse patrimoniale dovesse passare tutto o in parte a persone o gruppi diversi da quelli indicati nella domanda di concessione, o qualora dovesse trasformare la propria forma ragione o denominazione sociale;

2) ad accettare durante tutto il periodo di realizzazione del progetto agevolato ogni indagine tecnica o amministrativa sul programma medesimo ed a fornire tutti i documenti ed informazioni che le venissero richiesti;

3) a far pervenire regolarmente i certificati degli ispettorati del lavoro previsti dall'art. 9 della legge n. 675/1977 ed i bilanci di esercizio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258 ed all'art. 4 del decreto ministeriale 18 marzo 1979;

4) a notificare ogni evento dal quale possono derivare variazioni sostanziali nella consistenza del patrimonio netto o nella capacità di agire o nella capacità legale o nel governo dell'impresa;

5) a non distogliere dall'uso previsto nel provvedimento di concessione, senza esplicita autorizzazione del Ministero dell'industria, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di installazione del singolo cespite, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse al contributo, e a non destinare ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni, dalla data di ultimazione degli investimenti, le opere edili oggetto della agevolazione stessa.

In caso di inosservanza del precedente punto 5) l'impresa è obbligata alla restituzione pro quota del contributo percepito, maggiorato degli interessi di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del corrispondente decreto di concessione.

L'impresa, all'atto della richiesta della prima erogazione, è tenuta a presentare una lettera di impegno sugli obblighi di cui al presente articolo.

In ogni caso, l'inosservanza di uno dei punti di cui al terzo comma del presente articolo può comportare la revoca della concessione del contributo o la riduzione del medesimo, da attuare con le stesse modalità seguite per la concessione, qualora l'inosservanza medesima sia tale da alterare la funzionalità del programma agevolato.

Art. 6.

Oltre agli obblighi previsti dall'art. 9 della legge n. 675/1977, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1258/1977, dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1979 sulle procedure e dall'art. 5 del presente decreto, l'impresa è altresì tenuta ad osservare gli ulteriori obblighi che possono essere stabiliti dalla delibera CIPI di approvazione e dal decreto di concessione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1983
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 224

(5401)

DECRETO 30 giugno 1983.

Procedure per la liquidazione e l'erogazione di contributi su emissioni obbligazionarie, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 4, primo comma, lettera *c*), 6, ultimo comma, e 7, della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernenti rispettivamente la concessione, l'istruttoria e la determinazione ed erogazione dei contributi su emissioni obbligazionarie;

Visto l'art. 3, sesto comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, concernente l'equipollenza delle emissioni obbligazionarie ai finanziamenti agevolati concessi dagli istituti di credito;

Visto il punto 7 della deliberazione CIPI in data 27 marzo 1980, concernente le modalità di erogazione dei mutui diretti e dei finanziamenti agevolati previsti dalle lettere *a*) e *b*) del citato art. 4/675;

Visto l'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, il quale, fra l'altro, reca integrazioni al citato art. 4, primo comma, lettera *c*), della legge n. 675/1977, e dispone che a tutti gli adempimenti, che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della legge n. 675/1977 provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di porre una disciplina concernente la concessione dell'erogazione dei contributi dello Stato sulle emissioni obbligazionarie, previste dalla richiamata lettera *c*) dell'art. 4/675;

Preso atto che le figure operative che possono assumere le emissioni obbligazionarie sono varie e non assimilabili, tranne qualcuna di esse, ai finanziamenti agevolati così come sono previsti dalla già richiamata lettera *b*) dell'art. 4/675 ed assistibili secondo le procedure previste dall'art. 7/675, del pari sopra richiamato;

Preso atto inoltre che la normativa di cui sopra non consente una disciplina univoca della fattispecie in esame, tranne la prescrizione che impone di concorrere sugli interessi per il solo periodo di ammortamento del prestito obbligazionario, nella misura massima consentita dal tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Ritenuto pertanto che ci si trova al cospetto di una realtà che richiede una disciplina concernente le modalità di determinazione e di erogazione delle citate agevolazioni statali, nel rispetto dei vincoli sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

Sulle emissioni obbligazionarie ordinarie il contributo dello Stato viene determinato nel modo seguente:

1) per differenza tassi sul capitale residuo, nei casi di rimborso per quote capitale annuali costanti, sia per le emissioni a tasso fisso che per le emissioni a tasso variabile;

2) per differenza rate, nei casi di emissione a tasso fisso e con rimborso a rate costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.

In caso di estinzione parziale, l'intervento dello Stato viene commisurato all'ammontare delle obbligazioni residue per differenza tassi o rate secondo il piano di ammortamento residuo.

Sulle emissioni obbligazionarie convertibili, il contributo dello Stato è determinato ed erogato per differenza tassi secondo un piano teorico di ammortamento a quote capitale costanti, con decorrenza dalla prima emissione parziale e commisuratamente all'entità delle stesse emissioni parziali, sia nei casi di conversione globale in unica soluzione che di conversioni parziali. La misura del predetto contributo non può comunque superare quella spettante all'epoca di ciascuna erogazione, nei casi in cui l'operazione di conversione avvenga in modo parziale nel corso dell'ammortamento.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di estinzione anticipata o di cessazione definitiva dell'attività, l'erogazione cessa a decorrere, rispettivamente, dalla data di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di estinzione anticipata e di cessazione dell'attività.

Art. 2.

Il tasso agevolato viene determinato sulla base del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976, vigente alla data della delibera di emissione del prestito obbligazionario, anche se la delibera stessa è avvenuta anteriormente al decreto di concessione dei contributi e successivamente alla data di presentazione della domanda all'istituto di credito o al Ministero da parte dell'operatore economico.

Il predetto tasso è determinato secondo le percentuali previste dall'art. 7, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Nel caso in cui per esigenze connesse allo stato di avanzamento del programma di investimenti l'emissione obbligazionaria non può avvenire in unica soluzione, si applica per tutte le emissioni parziali il tasso di riferimento vigente alla data della delibera della prima emissione. Detta delibera, inoltre, deve fare riferimento al programma di investimenti oggetto dei benefici/675 nonché all'intero ammontare dell'operazione obbligazionaria ad esso connessa; la stessa deve essere poi richiamata nelle delibere relative alle successive emissioni obbligazionarie parziali.

Art. 3.

La misura dei contributi dello Stato è commisurata alla differenza tra il tasso di riferimento o il minor tasso di emissione o quello vigente per la periodicità cui si riferisce l'erogazione stessa in caso di emissioni a tassi variabili ed il tasso agevolato determinato nei termini di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il collocamento totale delle obbligazioni deve avvenire nel periodo massimo di cinque anni per le iniziative ubicate nel Mezzogiorno e di tre anni per le iniziative ubicate nel restante territorio.

La durata massima dell'operazione non può comunque superare quindici anni a decorrere dal primo collocamento.

Art. 5.

Il contributo dello Stato decorre dall'inizio dell'ammortamento, a condizione che lo stesso rispetti i termini di emissione di cui al precedente art. 4.

Se l'operazione obbligazionaria è posta in essere in più emissioni parziali, l'intervento dello Stato decorre dall'inizio dell'ammortamento di ciascuna di esse.

Per le obbligazioni convertibili vale la disciplina posta nel precedente art. 1.

Art. 6.

Le erogazioni dei contributi vengono effettuate in misura non superiore a quella spettante per la quota di obbligazioni collocabili secondo l'effettivo avanzamento dei lavori e per le quali è avvenuta la collocazione nel rispetto di tutte le altre condizioni contenute nel decreto di concessione. Le spese di progettazione e direzione lavori possono essere assistibili a partire dalla seconda emissione parziale; quelle per scorte

dopo la realizzazione degli investimenti fissi; le eventuali rimanenti spese contenute nel piano approvato dal CIPI, in proporzione alla realizzazione degli investimenti fissi.

Art. 7.

Il pagamento dei contributi dello Stato viene effettuato posticipatamente allo scadere di ciascun anno solare dietro esplicita richiesta corredata della documentazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Nei casi di obbligazioni rimborsabili con periodicità semestrale o con scadenza non corrispondente con quella sopra indicata sarà posto a carico dello Stato l'interesse maturato sulla quota di contributo scaduta e non pagata fino alla data del 31 dicembre dello stesso anno; i predetti interessi vengono computati al tasso di provvista corrispondente al tasso di riferimento adottato per l'operazione.

Art. 8.

Il contributo dello Stato può essere revocato o ridotto in presenza di destinazione ad altri usi degli impianti o degli immobili avvenuta senza prevista autorizzazione ministeriale entro cinque anni per i primi dalla data di installazione del singolo cespite e dieci anni per i secondi dalla data di ultimazione degli investimenti.

L'eventuale rimborso di contributi da parte degli operatori deve essere aumentato di interessi di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera generale dell'emissione obbligazionaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1983
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 223

ALLEGATO *A*

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO:

1) Estratto autentico della deliberazione dell'assemblea straordinaria omologato dal tribunale, in sede di prima richiesta del relativo contributo, unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esista, attestante l'avvenuto collocamento delle obbligazioni cui si riferisce la richiesta dei contributi.

2) Atto notarile attestante l'avvenuto sorteggio e debito residuo relativi alla scadenza o scadenze immediatamente precedenti quelle alle quali si riferisce la richiesta di pagamento del contributo dello Stato.

3) Investimenti fissi:

I) copia conforme all'originale delle fatture e degli altri titoli giustificativi delle spese che risultino pagati e fiscalmente regolari;

II) in alternativa, elenchi di fatture e di altri titoli giustificativi od elaborati anche meccanografici di contabilità aziendale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle sue componenti tecniche ed economiche. Tali elenchi od elaborati meccanografici debbono essere accompagnati o da una attestazione notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata, per quelle imprese che abbiano collegio sindacale, dal presidente di quest'ultimo, attestante, distintamente per i beni acquistati nuovi di fabbrica e per i beni acquistati usati: *a*) che le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti fissi di cui al decreto ministeriale di concessione; *b*) che tali spese si riferiscono a fatture e ad altri titoli giustificativi effettivamente emessi dopo la data di presentazione della domanda dell'impresa, intesa ad ottenere il citato decreto ministeriale di concessione; *c*) che le fatture e gli altri titoli di spesa sono stati pagati a saldo e siano fiscalmente regolari; *d*) che le ditte fornitrici non hanno acquisito né acquisiranno sui macchinari, impianti ed attrezzature da esse forniti alcun diritto di prelazione, privilegio o patto di riservato dominio; *e*) che i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono « nuovi di fabbrica » ovvero, nei limiti espressamente previsti nel progetto approvato, « usati ».

4) Investimenti di scorte e per gli altri investimenti approvati dal CIPI: attestazione, a firma del legale rappresentante controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, analoga a quella di cui al precedente punto 3), comprovante l'avvenuta spesa.

5) Gli atti previsti dall'art. 9 della legge n. 675/1977, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1253/1977, dall'art. 4 del decreto ministeriale in data 8 marzo 1979.

6) Ogni atto concernente modificazioni soggettive ed oggettive dell'azienda, modificazioni del programma di investimento agevolato, ogni cambiamento di destinazione degli impianti oggetto dell'investimento agevolato, da non potersi distrarre nel limite di cinque anni per i macchinari dalla data di installazione del singolo cespite e di dieci anni per gli immobili dalla data di ultimazione degli investimenti, senza preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In caso di compresenza di altre forme di agevolazione, per la documentazione di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) si fa riferimento a quella eventualmente presentata per le dette agevolazioni.

7) Ogni richiesta di erogazione di contributo, infine, dovrà essere corredata:

a) da un certificato rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale, dal quale risulti che a carico dell'impresa beneficiaria non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa e che la società stessa non risulti sciolta;

b) da una idonea documentazione che lo stabilimento o gli stabilimenti oggetto della presente agevolazione sono tuttora in attività.

(5400)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 giugno 1983, n. **502**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un libretto a risparmio di L. 2.286.442, disposto dalla sig.ra Zappa Petronilla ved. Cavagnoli con testamento olografo 18 ottobre 1973, pubblicato in data 28 gennaio 1980, numero 52767/12496 di repertorio, a rogito dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano, registrato a Milano il 1° febbraio 1980 al n. A/2-02968.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1983
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 329

DECRETO 27 giugno 1983, n. **503.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di L. 32.000.000, un immobile sito in Viterbo, via Secchi n. 16, di proprietà dei signori Peris Fernando e Onorati Lidia, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 16227, foglio 170, particella 472/A, da destinare a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1983
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 331

DECRETO 11 luglio 1983, n. **504.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini « Giuseppe Garibaldi », in Roma.

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini « Giuseppe Garibaldi », in Roma, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, n. 1060.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1983
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 334

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2598/83 della commissione, del 16 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2599/83 della commissione, del 16 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2600/83 della commissione, del 16 settembre 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2601/83 della commissione, del 16 settembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2602/83 della commissione, del 15 settembre 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2603/83 della commissione, del 16 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 2604/83 della commissione, del 16 settembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito di tessuti di fibre tessili sintetiche (categoria 3) originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 2605/83 della commissione, del 16 settembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2606/83 della commissione, del 16 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) 2607/83 della commissione, del 16 settembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2608/83 della commissione, del 16 settembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1587/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che rivede l'importo massimo del contributo alla produzione di zucchero B e del prezzo minimo della barbabietola B per la campagna di commercializzazione 1983-84 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 163 del 22 giugno 1983.

Pubblicati nel n. L 258 *del* 17 *settembre* 1983.

(243/C)

Regolamento (CEE) n. 2609/83 della commissione, del 19 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2610/83 della commissione, del 19 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2611/83 della commissione, del 15 settembre 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1965/83.

Regolamento (CEE) n. 2612/83 della commissione, del 19 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso della cauzione per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo.

Regolamento (CEE) n. 2613/83 della commissione, del 19 settembre 1983, relativo alla sospensione della pesca di passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE). n. 2614/83 della commissione, del 19 settembre 1983, relativo alla sospensione della pesca di gamberi da parte delle navi battenti bandiera della Francia.

Regolamento (CEE) n. 2615/83 della commissione, del 19 settembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili per la metilammina, dimetilammina e trimetilammina e i loro sali, della sottovoce 29.22 A I della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2616/83 della commissione, del 19 settembre 1983 rettificativo del regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2617/83 della commissione, del 19 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazone per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2618/83 della commissione, del 19 settembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2619/83 della commissione, del 19 settembre 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2620/83 della commissione, del 19 settembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2621/83 della commissione, del 19 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2167/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 206 del 30 luglio 1983.

Pubblicati nel n. L 259 *del* 20 *settembre* 1983.

(244/C)

Regolamento (CEE) n. 2622/83 della commissione, del 20 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2623/83 della commissione, del 20 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2624/83 della commissione, del 19 settembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2625/83 della commissione, del 20 settembre 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Decisione n. 2626/83/CECA della commissione, del 20 settembre 1983, che completa la decisione n. 2872/88/CECA relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2627/83 della commissione, del 20 settembre 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2628/83 della commissione, del 20 settembre 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2629/83 della commissione, del 20 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2630/83 della commissione, del 20 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2631/83 della commissione, del 20 settembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 260 *del* 21 *settembre* 1983.

(245/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Manifattura canapa, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laus S.n.c. di Torino, è prolungata al 22 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laus S.n.c. di Torino, è prolungata al 21 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l. con sede in Frossasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 30 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l. con sede in Frossasco (Torino), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l. con sede in Frossasco (Torino), è prolungata al 31 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività industriali Brindisi con sede in Brindisi, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderia Novese S.r.l. con sede e stabilimento in Novi Lìgure, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.B.R. - Industria bolognese busti e reggiseni con sede e stabilimento in Rostignano di Pianuro (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 marzo 1982 al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine di Ceres con sede in Loranzè e Lanzo Torinese e stabilimento in Ceres (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1982 al 28 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meroni & C. Industrie metallurgiche con sede in Milano e stabilimento in Torino, è prolungata al 19 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delfi S.a.s. con sede in Gravellona Toce (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 settembre 1982 al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 là corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricagni con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Dorno (Pavia), è prolungata al 19 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enotria S.p.a. di Augusta (Siracusa), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.I. - Cantieri metallurgici italiani, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Filatura Cavese con sede in Passiano di Cava dei Tirreni (Salerno) con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 874, è prolungata di sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Delfino di Arpino (Frosinone), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova acciaierie di Pisogne con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova acciaierie di Pisogne con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimi Montubi con sede in Milano e stabilimenti in Levate, Dalmine (Bergamo), e Semiramide (Mantova), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Arbatax con sede di Cagliari e stabilimento di Arbatax (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1982 al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Villeroy Boch di Teramo, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige prefabbricati con sede in Verona e stabilimento di Ronchis (Udine), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gaami con sede in Milano e stabilimento in Nova Milanese (Milano), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seli società per l'elettronica industriale con sede e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.M.I.R.G. S.p.a. con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alessandro Lollini - Officine carpenteria metallica in Zola Predosa (Bologna), stabilimento di Gricignano di Aversa (Caserta), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglificio Marek di Racale (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atla di Lanciano (Chieti), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atla di Lanciano (Chieti), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5441)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Taranto

Con decreto 4 agosto 1983 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima e l'ex specchio acqueo di complessivi mq 121.625, ubicati sulla spiaggia nel comune di Taranto, riportati nel catasto dello stesso comune al foglio di mappa n. 190, particelle numeri 133, 134, 135 e foglio di mappa n. 193, particelle numeri 41 e 42.

(5455)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Padova.

Con decreto ministeriale del 16 settembre 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Padova è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.977.291.613 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 23.556.788.613 iscritto a ruolo a nome della signora Roma Contò Lisetta. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5408)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto.

Con decreto ministeriale del 16 settembre 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.801.132.239 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 17.629.831.272 iscritto a ruolo a nome dei signori Brunello Bruno e Brunello Silvio. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5409)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi del 30 settembre 1983.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 21 settembre 1983 relativo alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre mesi fissata per il 30 settembre 1983, si comunica che il *prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni* medesimi è di L. 96,25 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(5496)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45. — Data: 4 dicembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: D.P.T. Lecce. — Intestazione: Pellegrino Mario, nato ad Alezio il 12 giugno 1908. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 2.400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5169)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale» n. 251 del 13 settembre 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe la intestazione « Università di Roma » è rettificata in « Università "*La Sapienza*" di Roma » e l'insegnamento corrispondente di « strumentazione e controllo del traffico » è rettificato in « strumentazione e controllo del traffico *aereo* ».

(5430)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di segretario, ruolo ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 26 settembre 1983 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1983, registro n. 16, foglio n. 297, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di segretario in prova, ruolo ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1980.

(5326)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso, per titoli e colloquio, ad un posto di segretario comunale nella regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, ad un posto di segretario comunale in prova nella regione Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1982, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla commissione;

Riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, numero 749;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge 31 marzo 1982, n. 128;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso in premessa:

1) Trova Roberto . . . . . . punti 27,90 su 60

Art. 2.

Il sig. Trova Roberto è nominato segretario comunale in prova a decorrere dal 1° agosto 1983 ed assegnato al ruolo dei segretari comunali della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto-direttore generale dell'amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 settembre 1983

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(5435)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sette posti di aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 11 - novembre 1981, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 25 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1981, registro n. 6 Sanità, foglio n. 76, che approva le graduatorie di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del concorso a sette posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici (decorrenza 1° gennaio 1979), indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1979.

(5386)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 265 del 27 settembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte del concorso a tredici posti di collaboratori tecnico-professionali ed a quattro posti di operatori tecnico-professionali.

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Nomina della commissione esaminatrice della prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832680)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.